

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 DIC. 2000

=====

ADDI' **27 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO-

DELIBERAZIONE N° 2622

OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA "S. ALESSANDRO"
SITA IN ROMA - VIA MOMENTANA KM 13,300 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.
58 DELLA L.R. 31.12.87 N. 64.



OGGETTO: Casa di cura privata "S. ALESSANDRO", sita in Rona - Via Nomentana Km. 13,300
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore _____ Alla Sanità;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata legge riguardante la emanazione da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca della autorizzazione delle case di cura private già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionali del 24.2.1992, n. 21 e del 16.4.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore proroga del termine di cui al più volte citato art. 58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995 sono state, la prima impugnata alla Corte Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame del Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 Aprile 1996, n. 93, che impone alla Regione di definire con urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87, dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

TENUTO CONTO, altresì, della nota del 7.11.1996, prot. n. 9511, trasmessa alla Azienda USL, concernente il rinvio della istruttoria relativa alle case di cura ad indirizzo lungodegenza e neuropsichiatriche, nelle more dei provvedimenti ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 55/93;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture pubbliche e private;

CONSIDERATO che, nelle more del recepimento del D.P.R. 14.1.1997, prima citato, la Regione ha provveduto alla adozione dei provvedimenti di conferma ovvero di revoca delle autorizzazioni delle case di cura ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, sulla base dei nullavista espressi dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali territoriali competenti;

VISTA la circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998, prot. n. 925 Sett./53.I, concernente - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

VISTO il decreto del Medico Provinciale di Roma del 18.7.1973, prot. n. 8/ROMA/S/12996, con il quale la casa di cura di cui all'oggetto è stata autorizzata per la capacità ricettiva di 93 posti letto, per medicina generale e neurologia;

VISTA la domanda del 7.3.2000 del legale rappresentante della casa di cura, trasmessa alla Azienda USL ROMA B, ai fini del rilascio della conferma della autorizzazione, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B del 7.6.2000, n. 710/CS, trasmessa alla Regione con nota del 14.6.2000, prot. n. 21749, con la quale è stato concesso il nulla osta alla conferma della autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, prima citato, a favore della casa di cura in questione per una capienza di 50 posti letto e per la tipologia assistenziale ad indirizzo specifico per la neuropsichiatria;

PRESO ATTO che il provvedimento di cui al comma precedente è corredato dei pareri del Responsabile SPISLL - Dipartimento di Prevenzione - del 21.1.1997, prot. n. 124 e del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del 22.5.2000, prot. n. 1184, nonché della seguente documentazione riferita a 84 posti letto: relazione tecnico-sanitaria, tavola planimetrica, elenco del personale, regolamento interno ed elenco delle attrezzature;

PRESO ATTO, inoltre, che il Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B con il provvedimento predetto - n. 710/2000 - ha accettato "tenuto conto dell'indirizzo monospecialistico della casa di cura "S. Alessandro" e della bassa percentuale di pazienti attualmente ospitati, che le analisi cliniche vengano effettuate tramite convenzione";

VISTA la nota del 22.9.2000, prot. n. 1856 dell'Area Autorizzazioni e Accreditamento dell'Assessorato per le Politiche della Sanità trasmessa all'Ufficio Speciale Tutela Soggetti Deboli dello stesso Assessorato, concernente la casa di cura in questione, con particolare riferimento alla tipologia;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda USL ROMA B del 25.10.2000, prot. n. 1293/CS, trasmessa alla Regione con nota del 10.11.2000, prot. n. 37491, con la quale è stato espresso il nulla osta per 84 posti, a modifica della deliberazione n. 710/2000;

PRESO ATTO che il provvedimento di cui al comma precedente è corredato della seguente documentazione: certificato prevenzione incendi, parere del Servizio PISLL, appendice al regolamento della Casa di cura, ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, dichiarazione dell'Arch. Marco Valerio Palazzo relativa al certificato di abitabilità;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente il laboratorio di analisi si configura come uno dei requisiti essenziali ai fini del rilascio della autorizzazione all'esercizio di casa di cura privata: *ovvero non vengono modificate nelle normative regionali;*

PRESO ATTO, tuttavia, che l'Azienda USL ha dichiarato l'idoneità della casa di cura, dal punto di vista strutturale, igienico - sanitario e tecnico - organizzativo, sulla base delle considerazioni sopra riportate;

TENUTO CONTO, però di quanto al riguardo è stato rappresentato dalla Azienda USL;

RITENUTO in conformità ai nulla osta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B di poter provvedere al rilascio della autorizzazione provvisoria della casa di cura privata "S. ALESSANDRO" per l'esercizio delle attività con la caratterizzazione tipologica: **INDIRIZZO SPECIFICO MONOSPECIALISTICO PER LA NEUROPSICHIATRIA** per la capacità ricettiva di n. 84 posti letto di cui, uno per isolamento temporaneo, a condizione che entro sei mesi dalla approvazione della presente deliberazione la casa di cura si sia dotata del Laboratorio di analisi;

VISTA la Legge 127 del 15.5.1997, art. 17;

All'unanimità,

DELIBERA



Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la casa di cura privata "S. ALESSANDRO", sita in Roma - Via Nomentana, Km. 13,300 - gestita dalla Società "Casa di Cura S. Alessandro S.r.l.", con sede legale in via Nomentana, Km. 13,300 - codice fiscale n. 02616740581 - legalmente rappresentata da Rocco ROMEO, nato a Sant'Alessio D'Aspromonte (RC) il 29.1.1927 in qualità di Amministratore Unico - in conformità ai nulla osta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B, di cui in premessa, come segue:

TIPOLOGIA : **INDIRIZZO SPECIFICO MONOSPECIALISTICO PER NEUROPSICHIATRIA**

POSTI LETTO COMPLESSIVI: N. 84 (di cui 1 p.l. per eventuale isolamento temporaneo);

articolati in un Raggruppamento e tre unità di degenza

RAGGRUPPAMENTO DI NEUROPSICHIATRIA P.L. n. 84 (di cui 1 p.l. di isolamento temporaneo ubicato al piano terzo)

- Unità Funzionale di degenza
- Unità Funzionale di degenza
- Unità Funzionale di degenza

- n. 23 p.l. ubicati al primo piano
- n. 31 p.l. ubicati al secondo piano
- n. 30 p.l. ubicati al terzo piano

SERVIZI:

IL V. PRESIDENTE

114

- la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";
- è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 6 comma 1 L.R. 64/87);
- la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;
- venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali;
- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;
- in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura deve prendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto, avendo cura di inviare copia dell'atto stesso per conoscenza all'Assessorato per le Politiche della Sanità;
- la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia;
- Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti trasmessi dalla Azienda USL:
 - Deliberazioni del Commissario Straordinario Azienda USL ROMA B n. 710/00 e n. 1293/00 (all. n. 1 e 2)
 - Tavola planimetrica (all. n. 3)
 - Relazione Tecnico sanitaria (all. n. 4)
 - Regolamento Interno (all. n. 5)
 - Appendice al Regolamento Interno (all. n. 6)
 - Elenco Attrezzature (all. n. 7)
 - Elenco del Personale (all. n. 8)

La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie di degenza o ambulatoriali in precedenza concesse.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione, viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni. **IL V. PRESIDENTE**

G. SIMEONI

- Diagnostica Radiologica
- Diagnostica Neuropsicologica, Neuro-oftalmologia, Elettroterapia, Elettrocardiografia

SERVIZI GENERALI ASSICURATI TRAMITE CONTRATTI CON DITTE ESTERNE:

- Smaltimento rifiuti
- Disinfezione.

2) di concedere le seguenti DEROGHE:

- NESSUNA

3) L'autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI:

- entro 15 giorni dalla notifica della presente deliberazione la casa di cura dovrà trasmettere la dichiarazione del Direttore Sanitario di non trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto all'art. 28 della L.R. 64/87 e rispetto alla normativa vigente ovvero provvedere alla immediata sostituzione dello stesso;
 - entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento la casa di cura deve provvedere a dotarsi del servizio di laboratorio analisi cliniche; *ove non in corso modifiche nelle norme vigenti*
 - entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la casa di cura produce il certificato di abitabilità;
- La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, mediante produzione di eventuale documentazione sostitutiva o integrativa a quella facente parte integrante della presente autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle direttive regionali, comporterà la decadenza della autorizzazione.
 - La USL competente dovrà vigilare sui richiamati adempimenti e dovrà provvedere alla relativa istruttoria entro i successivi 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nei precedenti punti a), b) e c);

4) Di prendere atto, che il Direttore Sanitario della Casa di Cura privata "S. ALESSANDRO" è il Dott. Rocco ROMEO, nato a Sant'Alessio (RC) il 29.01.1927, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.R. 64/87, che deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'incarico in base alla normativa vigente, e che può svolgere la propria attività, di cui all'art. 29 ai sensi degli articoli 27 e 28 della stessa legge;

5) Di disporre che:

- L'Azienda USL provveda alla verifica della dotazione del personale della casa di cura "S. Alessandro", in base alla attività dalla stessa svolta;

6) Di disporre, altresì, che:

- eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;



La casa di cura privata "S. ALESSANDRO" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1977 e dalle successive modifiche e integrazioni anche a livello regionale.

La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che entro sei mesi dalla approvazione della presente deliberazione la casa di cura si sia dotata del laboratorio di analisi.

Di impegnare l'Azienda USL ROMA B a vigilare sulla ottemperanza alle prescrizioni da parte della casa di cura, previste nel presente provvedimento e a provvedere agli ulteriori adempimenti di propria competenza.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127 del 15.5.97.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



28 DIC. 2000